



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2010
COM(2010) 261 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI**

**Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio
tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errori**

{SEC(2010) 640}
{SEC(2010) 641}

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA CORTE DEI CONTI**

**Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio
tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errori**

1. CONTESTO E SCOPO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

La Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio, versa ogni anno 130 miliardi di euro a beneficiari degli Stati membri e di tutto il mondo nell'ambito di numerosi settori politici. Circa un quinto del bilancio è gestito direttamente dalla Commissione, mentre il rimanente – circa il 75% – viene eseguito congiuntamente con organismi partner, inclusi gli Stati membri.

Il profilo di rischio di queste attività varia in funzione della complessità dei testi normativi, della lunghezza e complessità della catena di controllo, del tipo di beneficiari e di altri fattori. Per assicurare il rispetto della regole e il conseguimento degli obiettivi politici, è necessario adeguare le strategie di controllo ai rischi e alle caratteristiche specifiche di ogni settore politico, decidendo la natura e i tempi dei controlli da effettuare (ai fini della prevenzione, della rilevazione e delle rettifiche), tenendo conto del diverso profilo di rischio dei beneficiari.

Per le spese a gestione centralizzata, nel 2009 la Commissione ha proceduto a oltre 500 mila pagamenti individuali a favore di un totale di 85 mila diverse entità o individui (incluso il personale). Le spese a titolo di sovvenzione comprendono di norma un prefinanziamento, al quale seguono richieste di pagamento presentate perlopiù in base alle spese effettivamente sostenute, le quali "quadrano i conti" del prefinanziamento. In molti casi, la Commissione effettua il controllo finale dell'ammissibilità delle spese al momento del pagamento finale o in epoca successiva, in qualche settore anche vari anni dopo il prefinanziamento iniziale. Spesso, il controllo avviene per campione e può comprendere il controllo della documentazione e/o controlli in loco.

Per le spese in gestione concorrente, la Commissione effettua i pagamenti alle autorità degli Stati membri, le quali gestiscono i fondi e li erogano ai beneficiari. Gli Stati membri sono responsabili del controllo di questi numerosi beneficiari finali (effettuano controlli amministrativi per il 100% dei beneficiari e controlli in loco, normalmente, per almeno il 5% dei beneficiari ogni anno). Per il solo settore dello sviluppo rurale (il secondo pilastro della politica agricola comune), nel 2008 i beneficiari sono stati in totale circa 3,6 milioni e hanno ricevuto circa 13,7 miliardi di euro di risorse pubbliche, di cui 8,5 miliardi di contributi UE.

Ogni regime di sovvenzioni è disciplinato dal regolamento finanziario e nella massima parte dei casi da una normativa settoriale specifica, che stabilisce le condizioni di ammissibilità per il rimborso delle spese. La normativa settoriale, il cui scopo è conseguire obiettivi politici spesso molto specifici, presenta in genere un certo grado di complessità, la quale può portare a domande di pagamento erronee da parte di beneficiari che non hanno compreso o interpretato bene le condizioni di ammissibilità. Nella stragrande maggioranza, simili errori finanziari sono involontari, non fraudolenti.

La complessità dei testi normativi, cui si aggiunge il lungo divario temporale tra il finanziamento e la richiesta di pagamento a titolo di saldo finale, aggrava il rischio di errori. Gli errori derivano da vari fattori e assumono forme diverse a seconda della regola specifica o della clausola della convenzione di sovvenzione che è stata violata e in funzione della natura dell'infrazione. Nel settore pubblico il principio guida è stato tradizionalmente il rigoroso rispetto delle regole – "rischio zero" – senza il riconoscimento esplicito del livello di errori che i controlli non rettificano o non possono rettificare tempestivamente. La responsabilità del gestore dei fondi consiste nel predisporre una strategia di controllo realistica, che indirizzi verso l'effetto ottimale le risorse necessarie per i controlli incentrandosi sui beneficiari che ricevono i maggiori importi e che presentano un alto rischio, senza trascurare gli altri beneficiari. L'obiettivo di una simile strategia è assicurare in misura ragionevole che i fondi siano stati utilizzati per gli scopi indicati, perseguendo un giusto equilibrio tra il costo del controllo e il suo apporto positivo (soprattutto la riduzione degli errori, il recupero degli importi e l'effetto deterrente). In pratica sarà giustificato come "tollerabile" un certo grado di rischio, poiché ridurre gli errori a "zero" è troppo costoso o, semplicemente, del tutto impossibile.

Sinora l'accettazione di un rischio giustificato di errori non è stata esplicita. La Corte applica una percentuale standard di tolleranza del 2% ("fascia verde") per la legittimità e regolarità delle operazioni sottiacenti. Al di sopra di tale massimale, la Corte dà una valutazione in "giallo" se il tasso di errori da essa calcolato si situa tra il 2% e il 5% e in "rosso" se il tasso è superiore al 5%. Per ogni esercizio la Commissione ha ricevuto il discarico nonostante che il tasso di errori avesse superato il 2% in alcuni settori. Negli ultimi esercizi i risultati della valutazione annuale della Corte riguardo alla gestione dei fondi UE da parte della Commissione sono migliorati, ma in alcuni settori il tasso di errori è tuttora superiore al 2%. La Commissione continuerà a migliorare i sistemi di controllo, compresi quelli dei partner incaricati dell'esecuzione, per assicurare "il giusto controllo al momento giusto". Nondimeno, poiché le attività gestite presentano rischi differenti, la Commissione ritiene importante stabilire criteri di riferimento ragionevoli e rigorosi in base ai quali valutare la propria gestione dei rischi secondo l'analisi del rapporto tra costo e benefici. L'autorità competente per il discarico ha anch'essa riconosciuto tale esigenza e ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di rischi tollerabili per tutti i settori del bilancio¹.

La presente comunicazione fa seguito alla comunicazione del 2008 *Verso un'intesa sul concetto di rischio di errore tollerabile (COM(2008)866)* e si prefigge di conseguire gli obiettivi in questa indicati e di soddisfare le aspettative del Parlamento e del Consiglio. La Commissione vi espone le sue proposte relative ai livelli di rischio tollerabile di errori ("RTE") per i settori "ricerca, energia e trasporti" e "sviluppo rurale". Le proposte per l'RTE in altri settori saranno presentate entro la fine del 2011.

¹ [Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 \(P6_TA\(2009\)0289\) recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione III](#) – Commissione e Agenzie esecutive, punto 48: "[...] si attende che la Commissione completi tale lavoro in sede di preparazione della sua proposta sul livello di rischio accettabile per settore finanziario [...]".

[Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 \(P7_TA\(2010\)0134\) recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Section III](#) – Commissione e Agenzie esecutive, punti 59-60.

La Commissione presenta questa comunicazione contemporaneamente alla proposta di revisione triennale del regolamento finanziario, che comprende anch'essa un articolo sul concetto di rischio tollerabile di errori. Alla presente comunicazione sono allegati due documenti di lavoro dei servizi della Commissione, nei quali sono descritti gli aspetti tecnici delle metodologie e i risultati dell'analisi sulla quale è basata la proposta e sono indicati nei particolari il costo dei controlli e i tassi di errore, esaminando il nesso tra l'entità dei controlli effettuati e il tasso di errori che possono sfuggire ai controlli.

2. PERCHÉ STABILIRE UN RISCHIO TOLLERABILE DI ERRORI?


All'epoca in cui è stata adottata la normativa 2007-2013 non erano stati presi esplicitamente in considerazione né il costo necessario per verificare le condizioni di ammissibilità né il rischio di errori. Per tale periodo la Commissione ha già introdotto semplificazioni nella politica agricola comune, incluso lo sviluppo rurale, e proseguirà in tal senso in futuro. Tuttavia, altre semplificazioni non saranno sufficienti per ridurre il tasso di errori nel settore dello sviluppo rurale al di sotto del massimale del 2% stabilito dalla Corte senza mettere a repentaglio gli obiettivi politici.

Nel settore della ricerca la Commissione ha presentato di recente una comunicazione intesa a lanciare un dibattito interistituzionale su tale questione². Nondimeno, le possibilità di semplificare ancora la normativa attuale sono limitate, dato il tempo necessario per discutere al riguardo, adottare le semplificazioni e farle entrare in vigore. Se si determinasse un RTE la Commissione potrebbe ottimizzare il controllo nell'ambito del PQ7 (stabilendo il giusto equilibrio tra il costo dei controlli e minimizzando il rischio per la reputazione) prima di attuare la semplificazione che essa intende proporre per il PQ8.

Con l'adozione dell'RTE si riconoscerebbe che in alcuni settori la complessità normativa, la lunghezza delle catene di controllo e il costo dei controlli non permetterebbero di ridurre gli errori al tasso del 2% senza dover sostenere costi troppo elevati per essere giustificati (nello schema 1 è mostrata tale relazione).

Schema 1: Vi è interdipendenza tra la complessità normativa, i tassi di errore e il costo dei controlli

² [Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca \(COM\(2010\)187\).](#)



L'impegno della Commissione è attuare strategie di controllo valide ed efficaci, incentrando i controlli sulle attività a rischio e ad elevato impiego di fondi senza trascurare le altre. Stabilire un RTE non comporterà la tolleranza di un determinato tasso di errori a livello dei beneficiari: tutti gli errori riscontrati saranno rettificati: l'RTE rende esplicito un giudizio già implicito, riconoscendo la relazione tra la complessità normativa e i tassi di errore e ammettendo che non è possibile effettuare sistematicamente controlli in loco, il che significa che si continuerà a non rilevare alcuni errori.

La metodologia del rischio tollerabile offre una chiara visione dell'equilibrio tra, da un lato, l'incidenza finanziaria degli errori e il costo dei controlli e dei relativi recuperi e, dall'altro, la sana ed efficiente gestione dei fondi UE. I livelli di RTE per settore politico, o per parti rilevanti di tali settori, dovranno basarsi su un esame minuzioso, effettuato da tutti gli operatori istituzionali, riguardante da un lato il costo dei controlli e i risultati di tali controlli e dall'altro i controlli ai quali procede la Corte. In tale contesto, tuttavia, è almeno altrettanto importante il valore aggiunto che si apporterà alla spesa sostenuta (buoni risultati politici al giusto costo), poiché una spesa che non consegue i suoi obiettivi ha valore limitato anche se viene sottoposta a un controllo perfetto. Ne consegue che nei dibattiti sull'RTE occorre tener conto degli imperativi politici, in particolare i vantaggi derivanti da una politica e gli aspetti relativi alla reputazione.

3. COME DECIDERE I LIVELLI DI RTE

Allo scopo di determinare un quadro giuridico per l'adozione dei livelli di RTE, il concetto di RTE è incluso nella proposta di revisione triennale del regolamento finanziario. Dopo il dibattito interistituzionale sulla presente comunicazione, il colegislatore (Parlamento e Consiglio) potrebbe adottare i livelli di RTE, previa consultazione della Corte dei conti, in base alle proposte legislative della Commissione. Nell'eseguire il bilancio e controllare le spese la Commissione terrà poi conto della decisione del colegislatore e proporrà modifiche dei livelli di RTE in considerazione di eventuali mutamenti di rilievo nell'esercizio dei

controlli (per esempio la semplificazione delle regole di ammissibilità, comportante la riduzione del rischio di errori).

Le decisioni sull'entità dei controlli e sull'RTE vanno oltre un'analisi puramente finanziaria. I controlli sono spesso considerati gravosi dai beneficiari e possono giungere a livelli tali da scoraggiare la partecipazione ai programmi, mettendo così a repentaglio l'obiettivo di attrarre i beneficiari più adeguati e quindi il conseguimento degli obiettivi politici. Sul tasso tollerabile di errori possono incidere anche obiettivi politici o l'entità del rischio per la reputazione.

Una volta decisi i livelli di RTE, la Commissione continuerà ad applicare efficaci strategie di controllo nell'intento di minimizzare gli errori, in base a un'analisi del rapporto tra costo e benefici, e terrà conto dei risultati nell'ambito del ciclo di controlli, per assicurare che vengano affrontati i rischi cruciali. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di errori la Commissione proporrà altre semplificazioni per il periodo successivo al 2013. Peraltro, la semplificazione è una responsabilità che la Commissione condivide con il colegislatore e con gli Stati membri.

4. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione proporrà progressivamente i livelli di RTE per ogni settore politico o per parti rilevanti di tali settori. La presente comunicazione riguarda i settori "ricerca, energia e trasporti" e "sviluppo rurale" ed è basata sull'analisi del rapporto tra costo e benefici dei controlli e sul nesso tra determinati costi di gestione e di controllo³ e gli errori residui. Rispetto alla comunicazione del 2008, sono state migliorate la metodologia e la qualità dei dati soggiacenti. Tuttavia, ogni modello include necessariamente delle presunzioni, come è ampiamente indicato nei documenti di lavoro della Commissione.

4.1. Ricerca, energia e trasporti

Questo settore politico è attuato prevalentemente in gestione centralizzata diretta. Nel 2008 i pagamenti sono ammontati a circa 7,2 miliardi di euro, per circa il 76% a favore di progetti di ricerca nell'ambito dei programmi quadro pluriennali e per circa il 12% a favore di progetti nei settori dell'energia e dei trasporti, in particolare per le reti transeuropee. Questa proposta della Commissione è basata sull'analisi del costo dei dati di controllo raccolti dai suoi servizi, sui dati relativi ai pagamenti del 2008 e sugli errori rilevati dalla Corte dei conti (DAS 2008). Sulla scorta dei dati DAS, per questo capitolo la Commissione ha stimato un tasso di errori del 3% (fascia gialla) nel 2008. Il costo delle attività di controllo della Commissione in questo settore ammonta a circa 267 milioni di euro (pari al 3,6% dei pagamenti del 2008).

L'analisi, esposta minuziosamente nel documento di lavoro allegato alla presente comunicazione, mostra che il costo necessario per giungere a un tasso di errori del 2% sarebbe proibitivo: spese aggiuntive di 150 milioni di euro garantirebbero virtualmente un tasso di errori inferiore al 2% e anche ottenere una ragionevole probabilità di attestarsi al 2% (il tasso di errori più probabile) potrebbe costare altri 90 milioni di euro (modello 1). La riduzione dell'1% del tasso di errori alla quale porterebbe una simile entità di controlli costerebbe circa 72 milioni di euro, presumendo che tutti gli errori formino oggetto di recupero integrale. Un'altra analisi (modello 2ab) mostra che ridurre il tasso di errori dall'attuale 3% al 2,5% sarebbe pur sempre costoso: 55 milioni di euro, presumendo che gli

³ Tali costi comprendono l'amministrazione dei programmi e le attività di controllo finanziario.

errori siano soppressi a caso nell'ambito della popolazione statistica. In una terza analisi si è esaminata l'incidenza che si avrebbe sul tasso di errori riducendo il numero (e il costo) dei controlli in loco (modello 2c). Ne è risultato che, accettando un più elevato tasso di errori del 3,5%, il costo dei controlli diminuirebbe in misura maggiore rispetto all'importo dei recuperi previsti in seguito ai controlli. Per un tasso di errori del 4% questa riduzione sarebbe pari a quasi un terzo del costo attuale. I risultati dell'analisi sono mostrati nel seguente schema.

Schema 2: Compendio delle stime dei risultati che si avrebbero per giungere a un determinato tasso di errori

Tasso di errori portato al:	Stima delle modifiche del costo dei controlli (in milioni di euro)	Stima delle possibili modifiche degli importi recuperati (in milioni di euro)
4% (modello 2c)	-15,5	-3,1
3,5% (modello 2c)	-8,0	-1,5
2,5% (modello 2ab)	+0,9 su 55 – mediana 28	+36
2% (modello 1)	+90 su +150	+72

Le cifre indicate mostrano che il costo necessario per ridurre il tasso errori al 2% potrebbe esser superiore al valore di tale riduzione (72 milioni di euro). Ridurre il tasso al 2,5% potrebbe essere vantaggioso in termini di costi, ma potrebbe comportare 500 controlli in più. Aumentando il tasso di errori si potrebbe ottenere una riduzione del costo dei controlli superiore alla correlata riduzione del valore degli errori formanti oggetto di recupero.

Tutti i modelli statistici implicano un grado d'incertezza, poiché si fondano su stime effettuate per campionamento e prevedibilmente possono variare in misura limitata nel corso del tempo. Per ovviare a tale variazione potenziale, la Commissione basa la sua proposta su una gamma di percentuali, per la quale il colegislatore potrebbe stabilire un limite superiore. Basarsi su una gamma di percentuali è tanto più importante in quanto la DAS 2008 riguardava essenzialmente i pagamenti per il PQ6, mentre dal 2007 sarà predominante il PQ7. I dati attualmente disponibili suggeriscono che sulle spese per il PQ7 continueranno a incidere tassi di errore superiori al 2%, comparabili o lievemente superiori ai tassi relativi al PQ6, in quanto:

- le sovvenzioni continueranno a essere basate sulle spese effettive dei beneficiari, il che significa che la principale causa di errori potranno rimanere le sopravvalutazioni;
- probabilmente il rischio di errori aumenterà in seguito alla riduzione del numero di certificati di revisione contabile richiesti come risultato delle semplificazioni e dato il numero relativamente basso di beneficiari che optano per la certificazione a priori della loro metodologia in materia di spese.

Per il PQ6 la Commissione ha proceduto a revisioni contabili in numero notevolmente superiore a quanto previsto inizialmente. Questi controlli aggiuntivi hanno comportato un

grave onere per i beneficiari e per i servizi della Commissione, ma non hanno ancora portato il tasso di errori, su vari esercizi, al di sotto del 2%.

Se per l'RTE il colegislatore stabilirà livelli superiori, la Commissione potrebbe riesaminare la sua strategia di controllo incentrandola su revisioni contabili mirate, basate sui rischi, e sulla prevenzione delle frodi. Si creerebbe così un valido contesto di affidabilità, ponendo in adeguato rilievo la prevenzione e i tempi dei controlli e preservando al tempo stesso l'opportuno effetto deterrente contro l'utilizzo irregolare dei fondi.

La Commissione propone un livello di RTE nella fascia gialla (2%-5%). Sarebbe accettabile e giustificato un tasso DAS di errori che si situi nella zona centrale di tale gamma. Al di sopra di questo livello, si dovranno intraprendere azioni supplementari per ridurre il tasso di errori, intensificando i controlli relativi alle principali cause di errori e tenendo conto del carattere pluriennale di questo tipo di spesa. Il livello di RTE dovrebbe applicarsi a tutti i programmi quadro di ricerca, indipendentemente dal capitolo della relazione annuale della Corte dei conti nel quale essi figurano, e a tutte le attività incluse nella presente analisi anche se in futuro la loro trattazione fosse trasposta in altri capitoli della relazione annuale della Corte dei conti.

In caso di rilevanti modifiche del contesto di controllo che incidano sul tasso DAS di errori, si potrà modificare il livello stabilito per l'RTE.

4.2. Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è attuato dagli Stati membri in gestione concorrente ed è trattato nel capitolo 5 della relazione annuale della Corte. Poiché la modalità di gestione è differente e differenti sono anche i dati disponibili (sono prevalentemente gli Stati membri a procedere ai controlli a livello dei beneficiari), per questo settore l'analisi è diversa da quella riguardante il settore "ricerca, energia e trasporti". Nel 2008 i pagamenti sono ammontati in totale a circa 13,7 miliardi di euro di risorse pubbliche, di cui 8,5 miliardi (inclusi gli anticipi) erogati dall'UE, pari a circa il 16% della spesa totale per l'agricoltura. Nella relazione annuale 2008 la Corte ha concluso che il tasso di errori in questo settore era superiore al 2%, mentre era inferiore a tale percentuale standard per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

La Commissione ha basato la sua proposta sui tassi di errore e sul costo dei controlli indicati dagli Stati membri per il 2008, che incidono in misura sostanziale sulla spesa nel 2009. Si sono assunti come base i tassi di errore degli Stati membri poiché il campione per la DAS della Corte, pur essendo rappresentativo dell'intero capitolo, non è rappresentativo del solo FEASR. I dati statistici degli Stati membri, riguardanti circa 300 mila controlli in loco, sono abbastanza ampi da costituire una ragionevole approssimazione della situazione totale e in massima parte sono stati verificati e convalidati dai rispettivi organismi di certificazione degli Stati membri.

L'analisi, esposta minuziosamente nel documento di lavoro allegato alla presente comunicazione, mostra che per il FEASR il costo relativo dei controlli è quasi triplo rispetto a quello per il FEAGA (pari al 7,3% degli stanziamenti per tali programmi nel bilancio annuale, rispetto al 2,7%). Nonostante il costo elevato dei controlli, il tasso cumulativo di errori indicato dagli Stati membri per il FEASR è del 2,8%, dovuto alla complessità delle regole e alle condizioni di ammissibilità, intese a conseguire effetti ambientali e altri effetti politici molto difficili da verificare.

Dato il costo elevato dei controlli, ogni aumento dell'entità dei controlli in loco rispetto ai livelli attuali non sarebbe efficace in termini di costi: il costo dei controlli risulterebbe di cinque volte superiore all'importo dei recuperi che si possono attendere in media (tasso medio di errori moltiplicato per l'importo medio ricevuto dai beneficiari).

La politica UE in materia di sviluppo rurale riconosce l'esigenza di effettuare progressi di natura economica, ambientale e sociale come i tre fili di un cordone che si rafforzano reciprocamente. Gli scopi di tale politica sono promuovere la competitività del settore agricolo, salvaguardare l'ambiente e preservare le risorse naturali, sviluppare le zone rurali sotto il profilo economico e sociale. Tuttavia, una maggiore semplificazione delle regole di ammissibilità nel settore dello sviluppo rurale non basterà a portare il tasso di errori al di sotto della percentuale standard del 2% applicata attualmente dalla Corte senza mettere a repentaglio gli obiettivi politici.

È necessario che la Commissione e gli Stati membri massimizzino l'efficienza dei sistemi di gestione e di controllo nell'intento di prevenire, rilevare e rettificare gli errori. Tuttavia, secondo la Commissione sarebbe antieconomico intensificare i controlli nel settore del FEASR. I dati degli Stati membri corroborano la conclusione della Corte secondo la quale il tasso di errori in questo settore è superiore al 2%.

Per le spese del FEASR la Commissione propone un livello di RTE nella fascia gialla (2%-5%). Sarebbe accettabile e giustificato un tasso DAS di errori che si situi nella zona centrale di tale gamma. Al di sopra di questo livello, si dovranno intraprendere azioni supplementari per ridurre il tasso di errori, intensificando i controlli e intervenendo sulle cause principali degli errori. Per il primo pilastro della PAC l'obiettivo rimarrebbe la fascia verde (2%).

5. CONCLUSIONE

Quando la Corte ha introdotto la percentuale di tolleranza del 2%, la Commissione non disponeva di dati affidabili sul costo dei controlli. La Corte ha stabilito tale percentuale in mancanza d'indicazioni contrarie a livello politico, ma ormai i dati sono disponibili ed è quindi possibile per gli operatori discutere concretamente sul rapporto tra costo ed efficacia dei controlli.

La Commissione ha compiuto progressi considerevoli: la DAS 2008 è stata la migliore mai ottenuta. Si è potuto conseguire questo miglioramento affinando i sistemi di controllo e aumentando il numero di controlli, il che ha comportato costi maggiori e oneri più gravosi per i beneficiari (nel periodo 2007-2009 la sola DG Ricerca ha effettuato per il PQ6 il 20% in più di controlli in loco presso i beneficiari rispetto a quanto pianificato inizialmente). La Commissione continuerà a sviluppare e attuare strategie di controllo realistiche prevedendo controlli efficaci e tempestivi, incentrandosi sui rischi e tenendo conto dei risultati nell'ambito del ciclo di controlli. Attualmente i controlli sono numerosi, anche nel settore dello sviluppo rurale e, nei due settori formanti oggetto della presente comunicazione, si sarebbe potuto ridurre il tasso DAS di errori al livello minimo consentito da un buon rapporto tra costo ed efficacia.

Nelle relazioni annuali di attività, i servizi della Commissione devono continuare a dimostrare l'efficienza delle loro strategie di controllo, adeguandole ai rischi e alle caratteristiche specifiche di ciascun settore politico, provvedendo perché esse riflettano i rischi effettivi e le

esperienze acquisite e consentano decisioni basate sui dati del rapporto tra costo ed efficacia dei controlli. Tuttavia, una volta dimostrata la debita diligenza, il rischio tollerabile è un valido investimento e di conseguenza il legislatore può stabilire per l'RTE un livello superiore all'attuale tasso di errori. In tal modo l'autorità competente per il discarico disporrebbe di una base sicura per giudicare come la Commissione gestisce i rischi.

Anche se l'RTE costituirebbe un criterio di riferimento annuale (ai fini della DAS) mentre la Commissione si serve di sistemi di controllo pluriennali, alla conclusione di un programma il tasso di errori sarebbe inferiore a quello riscontrato nella DAS, per effetto delle rettifiche finanziarie e del recupero degli importi indebitamente versati. La Commissione proseguirà i lavori per rilevare gli eventuali tassi di errori residui e continuerà a rettificare tutti gli errori rilevati. Tuttavia, dato il numero elevato di beneficiari non sarà possibile effettuare sistematicamente i controlli in loco e vi saranno pur sempre errori non rilevati. La Commissione ritiene che:

- per i due settori politici formanti oggetto della presente comunicazione si debba stabilire il livello di RTE nella fascia gialla, ossia tra il 2% e il 5%;
- per entrambi i settori sia accettabile e giustificato un tasso DAS di errori che si situi nella zona centrale di questa DAS e che al di sopra di tale percentuale si debbano intraprendere azioni supplementari per ridurre il tasso di errori intensificando i controlli e intervenendo sulle cause principali degli errori;
- in parallelo all'adozione di un livello annuale giustificato di RTE, si dovranno controllare i tassi pluriennali di errore e segnalarli all'autorità di bilancio al momento opportuno nel periodo di attuazione di un programma.

La Commissione ha proposto d'inserire il concetto di RTE nella sua proposta di revisione triennale del regolamento finanziario. Considerati i tempi necessari per i dibattiti interistituzionali su tale proposta prima dell'entrata in vigore, e dopo aver discusso la presente comunicazione con il legislatore, la Commissione presenterà proposte legislative per rendere ufficiali i livelli di RTE per i settori "ricerca, energia e trasporti" e "sviluppo rurale". Entro la fine del 2010 la Commissione presenterà proposte concrete di RTE per i settori "spese amministrative" e "aiuti esterni, sviluppo e allargamento" e nel 2011, progressivamente, per gli altri settori. Per il prossimo ciclo di atti di base la Commissione proporrà la semplificazione della normativa settoriale per ridurre il rischio di errori nel periodo successivo al 2013.

La Commissione vigila in permanenza a dimostrare l'efficienza dei suoi sistemi di controllo e per il prossimo esercizio delle relazioni annuali di attività impartirà istruzioni ai suoi servizi perché diano maggiori informazioni sull'efficienza dei rispettivi sistemi.